

## **Convenzione Operativa di natura non onerosa**

### **TRA**

L'Istituto di Scienze dell'atmosfera e del Clima (ISAC) del Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede presso l'Area della Ricerca CNR di Bologna, Via P. Gobetti n. 101, 40129 Bologna, e con domicilio fiscale presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche in Roma - P. le Aldo Moro 7, CF 80054330586, P.IVA 02118311006, PEC [protocollo.isac@pec.cnr.it](mailto:protocollo.isac@pec.cnr.it), qui di seguito denominato "**CNR-ISAC**", rappresentato per la firma del presente atto dalla Dott.ssa Maria Cristina Facchini, Direttore

### **E**

Il Consorzio Interuniversitario Scienze Fisiche Applicate (CISFA), con sede legale presso l'Università degli Studi di Messina in Piazza Salvatore Pugliatti n°1 Messina; sede operativa e uffici amministrativi ubicati presso il Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra (MIFT) dell'Università degli Studi di Messina, in Viale Ferdinando d'Alcontres n°31, S. Agata, 98166, Messina; C. F. 03076160831, PEC [cisfa@pec.it](mailto:cisfa@pec.it), qui di seguito denominato "**CISFA**", rappresentato per la firma del presente atto dal Prof. Salvatore Magazù, Presidente

### **PREMESSE**

**VISTO** il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR emanato con Provvedimento del Presidente nr. 14 Prot. 0012030 del 18/02/2019 ed in particolare l'art. 26 che prevede che il CNR possa regolare i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, attraverso contratti o accordi;

**CONSIDERATO** che l'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima è il principale istituto del Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente del CNR in cui si coniugano competenze modellistiche e sperimentali per la ricerca in ambito climatico. In seguito alla ristrutturazione dell'istituto indirizzata dalla nuova Direzione, la ricerca in ISAC si articola in tre macro-aree:

- Osservazione e modelli per la meteorologia e per il clima;
- Composizione dell'atmosfera, forzanti climatiche e qualità dell'aria;

- Impatti su ambiente, beni culturali e salute;

**VISTO** l'art. 5 dello Statuto del CISFA, che prevede che al fine di realizzare i propri scopi il CISFA potrà stipulare accordi, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali.

**CONSIDERATO** che:

- il CISFA è un Consorzio Interuniversitario ufficialmente registrato presso l'Anagrafe Nazionale delle Ricerche del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca della Repubblica Italiana con Codice Anagrafe Nazionale Ricerca (CAR) 60853WBL.
- Il Consorzio non ha scopo di lucro e si propone di promuovere, coordinare ed eseguire - tra i consorziati e tra questi ed altre Università ed Enti di Ricerca nazionali ed internazionali, soggetti pubblici e privati nazionali ed esteri - ricerche, attività brevettuali, attività di monitoraggio ed altre attività scientifiche ed applicative nel campo delle scienze fisiche applicate.

**CONSIDERATO** che le Parti hanno un reciproco interesse a sviluppare e mantenere la loro collaborazione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.

#### **ART. 2**

Con la presente convenzione, di natura non onerosa, le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione di attività di ricerca nel campo di:

- Studi atmosferici e attività di modellistica meteorologica ad aria limitata sul Sud Italia: analisi di casi studio e test di sensibilità; applicazioni connesse al rischio idrogeologico e alla qualità dell'aria.
- Modelli di trasporto di aerosol naturali: - mineral dust; - sea-spray - volcanic ash.
- Osservazioni: in situ di gas serra e gas reattivi, VOC, aerosol di origine naturale ed antropica dalla scala nanometrica alla scala micrometrica (PM 10 e PM 2.5),

radiazione solare, misure di remote sensing per profili di vento e profili di aerosol.

- Ricerche sperimentali: indirizzate all'investigazione di processi fisici, ai principi di funzionamento della strumentazione atta alla rilevazione, al campionamento e al controllo di parametri fisici e alla trattazione dei dati sperimentali.

In particolare, la collaborazione avrà ad oggetto:

- a) collaborazione scientifica (partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali) nei settori di propria competenza;
- b) Promozione di percorsi di formazione e alta formazione;
- c) Attività di stage e formazione;
- d) Scambio di informazioni e di materiale scientifico e didattico d'interesse comune;
- e) Partecipazione a pubblicazioni, conferenze, seminari e convegni;
- f) Accesso alle facilities per la realizzazione di appositi progetti congiunti.

### **ART. 3**

Ogni attività prevista nella presente convenzione si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento del CNR-ISAC e del CISFA.

Ove si intendano realizzare concordemente attività che, pur rientrando nella previsione del presente accordo, per loro natura necessitino di una specifica regolamentazione, quali, tra le altre, iniziative di tirocinio e stage, le Parti dovranno addivenire alla sottoscrizione di appositi atti, che, nel rispetto di quanto sancito dalla normativa vigente nelle relative materie, ivi inclusa, per quanto riguarda le attività interessate, quella inerente il riconoscimento di crediti formativi, dovranno essere conformi a quanto pattuito nella presente convenzione.

### **ART. 4**

I Responsabili designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto della presente Convenzione sono:

- a) per il CNR ISAC:
  - Responsabile Scientifico e coordinatore Dott.ssa Claudia Roberta

Calidonna;

- Responsabile e Coordinatore Amministrativo Dott.ssa Mariafrancesca De Pino,
- Referenti scientifici della tematica/settore:
  - Studi atmosferici e attività di modellistica meteorologica ad aria limitata sul Sud Italia - Dott. Elenio Avolio
  - Modelli di trasporto di aerosol naturali - Dott. Umberto Rizza
  - Osservazioni - Dott.ssa Claudia Roberta Calidonna
  - Ricerche sperimentali - Dott.ssa Claudia Roberta Calidonna

b) per il CISFA:

- Responsabile Scientifico e coordinatore Prof. Salvatore Magazù;
- Responsabile Amministrativo: Prof. Salvatore Magazù;
- Referenti scientifici della tematica/settore:
  - Studi atmosferici e attività di modellistica meteorologica ad aria limitata sul Sud Italia - Prof. Salvatore Magazù;
  - Modelli di trasporto di aerosol naturali - Prof. Salvatore Magazù;
  - Osservazioni - Prof. Salvatore Magazù;
  - Ricerche sperimentali - Dr.ssa Maria Teresa Caccamo.

Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire lo stesso con altro responsabile, dandone tempestiva comunicazione alla controparte, qualora, nel corso dello svolgimento delle attività oggetto dell'accordo, uno o entrambi i responsabili indicati si trovino impossibilitati a svolgere l'attività richiesta.

#### **ART. 5**

Ciascuna parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dipendente e quello in formazione dell'altra, operante nelle attività inerenti alla presente Convenzione.

Il personale dipendente o in formazione di una delle parti che eventualmente si dovesse recare presso le sedi dell'altra, per lo svolgimento delle citate attività, sarà tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria

vigenti presso la parte ospitante, nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D.Lgs. n. 81/2008.

#### **ART. 6**

Il personale dipendente o in formazione di ciascuna Parte autorizzato alle attività collaborative relative alle tematiche specificate all'art. 2 è assicurato dai rispettivi Soggetti di appartenenza per infortuni e responsabilità civile derivanti dallo svolgimento di tali attività.

Ciascuna delle Parti provvederà alle coperture assicurative di legge per il proprio personale, chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività previste dalla presente Convenzione.

Ognuna delle Parti rimarrà pienamente responsabile per danni a cose e/o lesioni a persone che dovessero derivare da azioni, errori ed omissioni del proprio personale, tenendo quindi indenne l'altra Parte da qualsivoglia richiesta ad essi connessa.

Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui alla presente convenzione.

#### **ART. 7**

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa.

In particolare, il logo del CNR-ISAC e quello del CISFA, potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente convenzione.

L'utilizzazione del logo del CNR-ISAC e quello del CISFA straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 2 del presente atto, richiederà il consenso della Parte interessata.

#### **ART. 8**

Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste nella presente convenzione avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (*General Data Protection Regulation, di seguito GDPR*).

Le Parti contraenti sono tenute a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed

aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25; sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposita informazioni ai sensi degli artt. 13-14.

#### **ART. 9**

La Convenzione non comporta oneri finanziari per i contraenti. Ogni parte provvederà a supportare economicamente le attività di propria competenza.

Accordi reciproci di utilizzo temporaneo di attrezzature potranno essere di volta in volta formalizzati in funzione di specifiche esigenze che dovessero sorgere per l'espletamento delle attività previste nel presente accordo.

#### **ART. 10**

Le parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegnano a non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte e a non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dalla presente Convenzione.

In ogni caso, le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate.

I diritti patrimoniali sulle cognizioni, le invenzioni, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, i data-bases e ogni altro prodotto d'ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune appartengono alle Parti in rapporto al contributo inventivo-creativo apportato dalle stesse e ai costi sostenuti per realizzarli, salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l'attività di ricerca.

L'eventuale tutela dei risultati conseguiti congiuntamente sarà effettuata sulla base della normativa vigente in materia. La disciplina dei rapporti fra le Parti in relazione alla registrazione dei titoli, alla loro gestione, all'utilizzo e allo sfruttamento patrimoniale saranno oggetto di separato accordo tra le Parti. Nel caso in cui le Parti intendano tutelare un risultato congiunto, le eventuali pubblicazioni saranno ritardate

per il tempo necessario al conseguimento della protezione dei risultati.

Le Parti si impegnano a mantenere e a far mantenere riservate, per 5 anni dalla conclusione dell'accordo di collaborazione ai dipendenti e/o collaboratori ai quali la conoscenza delle informazioni è necessaria per lo svolgimento delle attività del progetto medesimo, tutte le conoscenze non di dominio pubblico.

#### **ART. 11**

I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente intesa avranno carattere riservato e potranno essere divulgati e utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, solamente previo assenso dell'altra Parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto della presente intesa.

Qualora il CNR-ISAC e/o il CISFA, intendano pubblicare su riviste nazionali e internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno i termini e i modi delle pubblicazioni e, comunque, saranno tenute a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro di ricerca.

È consentito a ciascuna delle Parti di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto del presente accordo.

#### **ART. 12**

La presente convenzione ha durata di 5 (cinque) anni a partire dalla data della stipula e potrà essere rinnovata alla scadenza, tramite scambio di lettera fra le parti, previa delibera dei rispettivi organi competenti.

#### **ART. 13**

Il presente Accordo di Collaborazione non è esclusivo. Ciascuna Parte è pertanto libera di condurre progetti e/o collaborazioni simili con altri soggetti.

Le Parti sono contraenti indipendenti e non possono in alcun modo, rappresentare l'altra Parte o essere considerate responsabili per l'altra.

#### **ART. 14**

Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero

di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) o con raccomandata A.R.

Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti dovranno portare a conclusione le attività in corso discendenti dal presente accordo e dagli eventuali accordi attuativi fino a quel momento stipulati.

#### **ART. 15**

Le parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione della presente Convenzione.

Le parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione dell'accordo medesimo sarà rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

#### **ART. 16**

Le Parti dichiarano di essere edotte in merito agli obblighi riguardanti i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i propri dipendenti sono tenuti ad osservare nel rispetto del DPR aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e che il presente atto sarà risolto di diritto nel caso di violazione degli obblighi di cui al citato decreto legislativo

#### **ART. 17**

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto le Parti fanno riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare alla normativa civilistica che disciplina le obbligazioni e contratti.

#### **ART. 18**

Il presente Accordo viene stipulato dalle parti in forma elettronica, mediante firma digitale disgiunta, ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale –



Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2 bis della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Lo stesso è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5 del DPR 131/1986 n° 131 e ss.mm, ed i relativi oneri sono a carico della parte o delle parti interessate.

Le spese di bollo sono equamente divise tra le Parti.

Per il CNR l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972 autorizzazione n° 112274 rilasciata in data 20 luglio 2018.

Per il CISFA, l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972 autorizzazione n° 112274 rilasciata in data 20 luglio 2018.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bologna, lì

**PER L'ISTITUTO DI SCIENZE DELL'ATMOSFERA E DEL CLIMA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE**

**IL DIRETTORE**

***Dott.ssa Maria Cristina Facchini***

Messina, lì

**PER CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SCIENZE FISICHE APPLICATE (CISFA)**

**IL PRESIDENTE**

***Prof. Salvatore Magazù***